



Comune di Roverè Veronese

Provincia di Verona

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER GLI ALUNNI
DELLE SCUOLE STATALI
DELL'INFANZIA, PRIMARIA
E SECONDARIA DI 1° GRADO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.07.2021
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24.02.2022

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 ACCESSO E ISCRIZIONE AL SERVIZIO

ART. 3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E NORME DI SICUREZZA

ART. 4 SCIOPERI, ASSEMBLEE E VARIAZIONI

ART. 5 SVOLGIMENTO USCITE DIDATTICHE

ART. 6 NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

ART. 7 RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI

ART. 8 MODALITA' DI ISCRIZIONE E TARIFFE

ART. 9 NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento conformemente al D.M. 31/01/1197, alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23/1997 e all'art. 5, commi 2 e 3 del D.L. n. 126/2019 convertito in Legge n. 159/2019, disciplina il servizio di trasporto scolastico, per gli alunni delle scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, che viene pianificato dal Comune di Roverè Veronese nell'ambito delle proprie competenze, per consentire agli alunni di raggiungere la più vicina sede scolastica ed assicurare tramite apposita istanza e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per l'ente e nei limiti dell'organico disponibile.
2. Detto servizio è organizzato secondo criteri di razionalità e di efficienza con lo scopo di agevolare l'accesso, la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico degli alunni salvaguardando i principi del diritto allo studio, compatibilmente con le somme stanziare per il suo soddisfacimento.

ART. 2 - ACCESSO E ISCRIZIONE AL SERVIZIO

1. Possono usufruire del servizio di trasporto scolastico tutti gli alunni iscritti alle scuole statali site nel Comune di Roverè Veronese.
2. Il servizio di trasporto per ragioni economiche ed organizzative inerenti i tempi, e per difficoltà oggettive di accesso alle abitazioni, potrebbe non essere esteso a tutta la popolazione scolastica nell'intero tragitto casa scuola e viceversa.
3. Gli alunni residenti in altri Enti confinanti, ma che frequentano le scuole del Comune di Roverè Veronese, potranno avvalersi del presente servizio a fronte di specifici accordi e/o convenzioni con i rispettivi Comuni di residenza;
4. La domanda di iscrizione, da redigersi su apposito modulo predisposto dagli uffici, dovrà essere consegnata entro il termine che sarà fissato annualmente dal Comune al fine di consentire la regolare organizzazione del servizio.
5. Le istanze che perverranno oltre i termini fissati dal Comune, saranno considerate solo nel caso in cui non comportino aggravanti modifiche ai percorsi stabiliti, aumento del numero degli scuolabus utilizzati, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuovi punti di fermata e fino ad esaurimento dei posti disponibili di capienza dei mezzi di trasporto.
6. Qualora le domande pervenute in Comune, siano in numero superiore alla capienza massima dei mezzi di trasporto, gli uffici potranno valutare a proprio e insindacabile giudizio, di accogliere le stesse sulla base della maggiore distanza stradale dell'abitazione dell'utente rispetto al plesso scolastico.
7. Per accedere al servizio di trasporto scolastico, gli utenti devono essere in regola con i pagamenti dei servizi al Comune di Roverè Veronese e non avere altre pendenze aperte con quest'ultimo.
8. Nella domanda di iscrizione, i genitori degli studenti in quanto minorenni dovranno dichiarare i nominativi delle persone maggiorenni capaci autorizzate e delegate a prendere in custodia gli stessi alla fermata degli scuolabus.

9. In alternativa, ai sensi della normativa vigente in materia, all'atto dell'iscrizione chi ha la responsabilità genitoriale e ne fa le veci, potrà rilasciare al Comune, apposta e autorizzazione e liberatoria affinché il minore di 14 anni usufruisca in modo autonomo il trasporto scolastico, esonerando dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche, l'Amministrazione comunale, il soggetto gestore del servizio e l'eventuale accompagnatore
10. Coloro che nel corso dell'anno scolastico dovessero rinunciare al servizio dovranno trasmettere agli uffici del Comune, apposta dichiarazione scritta di rinuncia che non comporterà il diritto al rimborso della tariffa versata.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E NORME DI SICUREZZA

1. Il Servizio può essere svolto mediante gestione diretta dal Comune oppure tramite affidamento a operatori economici esterni, perseguendo obiettivi di efficacia e di efficienza.
2. I percorsi, i punti di fermata e gli orari, saranno determinati annualmente prima dell'inizio dell'anno scolastico con criteri di economicità e di razionalità, tenendo conto del numero dei richiedenti, dell'ubicazione delle abitazioni, della capienza degli scuolabus, dei tempi di percorrenza e dei problemi di viabilità e sicurezza stradale;
3. Saranno adottate le soluzioni organizzative più efficaci per evitare un'eccessiva frammentazione e dispersione dei percorsi, per soddisfare il maggior numero di richieste, ridurre al minimo la permanenza degli utenti sugli scuolabus ed assicurare così la migliore risposta alle esigenze del trasporto.
4. Il Comune, si riserva a proprio e insindacabile giudizio, la possibilità di valutare soluzioni diverse e alternative qualora ricorrano situazioni di evidenti antieconomicità o difficoltà organizzative nell'erogazione del servizio.
5. Nel caso di eventuali fermate non corrispondenti alla residenza dell'utenza, il trasporto potrà essere eseguito, previa apposita richiesta scritta dei genitori, solo qualora sia compatibile con l'organizzazione complessiva e non comporti disagio o modifica sostanziale del percorso e/o aggravio di spesa.
6. Le fermate in salita e in discesa si effettuano preferibilmente sempre a destra rispetto al senso di marcia dello Scuolabus e all'ubicazione dell'abitazione dell'utente, nei punti determinati all'inizio dell'anno scolastico e sono vietate fermate intermedie e di favore.
7. Nel caso in cui, per ragioni tecniche, non sia possibile rispettare la regola di cui al precedente punto, sarà consentita la salita e la discesa dell'alunno solo alla presenza di un genitore o di persona autorizzata e delegata, in assenza della quale l'autista è tenuto a trattenere l'utente sul mezzo di trasporto, se possibile ad avvisare la famiglia e nel caso di irreperibilità sarà contattata la Polizia locale o i Carabinieri.

8. Tuttavia durante l'anno scolastico, è facoltà da parte del Comune stabilire punti di raccolta alternativi e sostitutivi, secondo le proprie necessità organizzative e dei tempi di percorrenza.
9. Il servizio sarà attuato evitando un'eccessiva frammentazione dei percorsi, tale da determinare un allungamento dei tempi di percorrenza, con l'obiettivo di ridurre al minimo la permanenza degli utenti sugli scuolabus e assicurare il rispetto degli orari scolastici.
10. I genitori degli alunni, o famigliari adulti che ne fanno le veci, o altri soggetti autorizzati e delegati, devono accompagnare l'utente nel punto di fermata, rispettando gli orari del servizio sia all'andata che al ritorno, rimanendo responsabili da un punto di vista civile, amministrativo e penale per il tratto percorso in autonomia.
11. Il Comune non si assume alcun tipo di responsabilità per tutti gli avvenimenti che potrebbero accadere, prima della salita e dopo la discesa dallo scuolabus,
12. Se nessun genitore, familiare o persona delegata è presente alla fermata nell'orario stabilito e dunque in caso di mancata presa in custodia dell'alunno da, la responsabilità ricadrà automaticamente sugli stessi genitori e l'autista è tenuto a trattenere sul mezzo l'utente, se possibile ad avvisare la famiglia e nel caso di irreperibilità sarà contattata la Polizia locale o i Carabinieri.
13. Al verificarsi dell'evento di cui al precedente punto, per due volte consecutive, il servizio di trasporto sarà sospeso per almeno quindici giorni immediatamente successivi e non si darà luogo alla restituzione parziale della quota di iscrizione.
14. Il Comune è responsabile degli alunni limitatamente allo svolgimento del trasporto, dal momento della salita sugli scuolabus e fino alla discesa.
15. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui, una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico.
16. Gli autisti non sono responsabili del comportamento degli studenti, il loro compito è di prestare la massima attenzione alla strada per evitare qualsiasi incidente e qualora lo ritengano necessario, possono interrompere la guida in condizioni di pericolo e garantire lo svolgimento del servizio in sicurezza e pertanto eventuali ritardi non potranno essere contestati al Comune.
17. Con riferimento alla normativa vigente in vigore, per il trasporto di alunni della scuola dell'obbligo, il Comune non è tenuto ad impiegare un accompagnatore, mentre al contrario, l'obbligo sussiste se vengono trasportati alunni che frequentano le scuole dell'infanzia.
18. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata esclusivamente alle operazioni di salita, discesa e consegna degli utenti, nonché alla custodia e all'assistenza degli stessi all'interno degli scuolabus.
19. Se ritenuto necessario per validi motivi e nel caso di alunni diversamente abili, Il servizio di trasporto può essere eseguito con la presenza sullo scuolabus di una persona adulta e autorizzata dal Comune, per assicurare la sorveglianza e garantire maggiore sicurezza durante lo svolgimento del percorso.

20. Gli itinerari sono articolati solo ed esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo strade comunali o di uso pubblico, non potranno svolgersi su strade private o comunque in situazioni e luoghi pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e della viabilità e infine che non consentano il transito e le manovre dei mezzi di trasporto.
21. Il servizio, a insindacabile giudizio del Comune, potrà essere sospeso durante precipitazioni nevose, ghiacciate o altri eventi atmosferici che rendano le strade non percorribili in sufficienti condizioni di sicurezza, senza che ciò comporti modifiche e riduzioni della tariffa annuale.

ART. 4 - SCIOPERO, ASSEMBLEE E VARIAZIONI

1. Il servizio di trasporto è eseguito per l'intero anno scolastico e secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità.
2. In ipotesi di sciopero anche parziale e assemblee sindacali da parte dei docenti, del personale ATA nell'ambito della scuola, oppure per motivi straordinari ed urgenti come eventi meteorologici (neviccate, ghiacciate, etc.) e calamitosi che comportino entrate posticipate oppure uscite anticipate rispetto al normale orario scolastico, il servizio non viene assicurato e garantito in quanto il Comune non può assumersi l'onere e la responsabilità di custodire e riaccompagnare gli alunni a casa/scuola in caso di assenza dei docenti.
3. In caso di sciopero del personale addetto alla guida degli scuolabus il trasporto non sarà effettuato e verrà data immediata comunicazione all'Istituto scolastico.
4. Ogni variazione d'orario delle lezioni dovrà essere comunicata per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni e contestualmente agli uffici del Comune per l'organizzazione del servizio ove possibile.

ART. 5 - SVOLGIMENTO USCITE DIDATTICHE

1. Il Comune compatibilmente alle proprie esigenze, per le attività extrascolastiche, come gite, viaggi d'istruzione, giochi della gioventù, dello sport, etc., programmate dalle scuole del territorio per il tramite dell'Istituto scolastico, per finalità didattiche, culturali, sportive ecc., potrà fornire il servizio in gestione diretta con i propri mezzi, oppure tramite l'operatore economico affidatario del servizio esterno.
2. Nel caso di gestione diretta del servizio, le modalità di utilizzo e di fruizione degli scuolabus per le uscite di cui al precedente comma, saranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi tra il Comune e l'Istituto scolastico.
3. Nel caso di servizio affidato all'esterno, le tariffe da applicare agli utenti per le uscite di cui al precedente comma, saranno preventivamente concordate tra il Comune e l'operatore economico affidatario, tenuto conto dei costi effettivi sostenuti da quest'ultimo.
4. Il versamento del corrispettivo a favore del soggetto affidatario del servizio, sarà effettuato direttamente dall'Istituto Scolastico previa presentazione di regolare fatturazione elettronica PA.

ART. 6 - NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. L'utilizzo del servizio di trasporto scolastico si configura per gli studenti come momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione tramite il corretto utilizzo degli scuolabus e il rispetto delle regole civili che ne stabiliscono il godimento.
2. Durante il trasporto, gli alunni per tutelare la propria e l'altrui incolumità, devono osservare le seguenti regole di autodisciplina:
 - mantenere un comportamento, atteggiamento e linguaggio corretto, civile consono, disciplinato, conveniente ed educato;
 - salire in modo ordinato senza spingersi e sedersi sul primo posto utile, senza occupare altri spazi con le cartelle;
 - alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.
 - rimanere seduti al proprio posto e non camminare nel corridoio;
 - tenere una postura corretta evitando di sporgere la testa e le braccia dai finestrini;
 - riporre lo zaino a terra sotto le gambe o in alternativa posizionarlo sopra le ginocchia senza intralciare la zona di passaggio;
 - non gettare oggetti di qualsiasi tipo dai finestrini;
 - non consumare merende o spuntini di qualunque genere al fine di evitare che manovre del mezzo non prevedibili (brusche frenate etc.) arrechino danni ai passeggeri;
 - non danneggiare e imbrattare con scritte lo scuolabus;
 - non gridare e astenersi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie, offese, bestemmie, frasi volgari, allusive, atteggiamenti pericolosi nei confronti dell'autista e degli altri alunni trasportati e tali da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre lo stesso autista dalla propria mansione.
 - rispettare gli altri bambini, non aggredire, usare violenza verbale o fisica per risolvere eventuali conflitti o per imporre le proprie ragioni.
3. Il Comune declina qualsiasi responsabilità per eventuali oggetti di proprietà dell'alunno smarriti sullo scuolabus e in caso di rinvenimento, gli stessi potranno essere ritirati presso gli uffici comunali.
4. In particolari situazioni meteo-climatiche e stradali avverse e in generale nelle situazioni di emergenza gli alunni trasportati dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal conducente e dirette a tutelare al massimo l'incolumità di tutti.

ART. 7 - RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI

1. Tutti i danni e i guasti arrecati dagli utenti ai veicoli devono essere integralmente risarciti e rimborsati dalle famiglie dei bambini responsabili.
2. È altresì riconducibile alla responsabilità delle famiglie qualsiasi danno arrecato dai figli per fatto proprio o per negligenza allo scuolabus, a soggetti terzi ed anche a sé stessi.

3. In caso di comportamenti e condotte scorrette, non conformi alle regole della buona educazione e di non osservanza delle indicazioni impartite, segnalate agli uffici comunali dagli autisti dello scuolabus, dai genitori o dai docenti della scuola, si procederà in relazione alla gravità del fatto, ad adottare i seguenti provvedimenti:
 - richiamo verbale;
 - colloquio con i genitori;
 - ammonizione scritta;
 - dopo tre segnalazioni verbali e due ammonizioni scritte, alla sospensione temporanea dal servizio per un numero di giorni stabilito dagli uffici;
 - revoca definitiva del trasporto scolastico.
4. In caso di sospensione o di revoca definitiva, i genitori o famigliari adulti che ne fanno le veci o altri soggetti delegati, sono tenuti ugualmente all'integrale pagamento della retta annuale;
5. Gli infortuni agli utenti stessi, dovuti a litigi o scherzi fra alunni e a qualsiasi altra causa, non comportano alcuna responsabilità civile o penale a carico dell'autista al quale non si può attribuire alcun compito di vigilanza e controllo.
6. Gli alunni, al momento dell'arrivo con lo scuolabus davanti alle scuole, prima dell'inizio delle lezioni, devono rimanere all'interno dell'area scolastica, mentre all'uscita da scuola, devono immediatamente salire sullo scuolabus assegnato e qualsiasi incidente dovesse verificarsi per la trasgressione da parte dei minori di questa norma, non comporta alcun tipo di responsabilità per il Comune.

ART. 8 – MODALITA' DI ISCRIZIONE E TARIFFE

1. Le famiglie degli alunni concorrono alla copertura delle spese sostenute dal Comune, attraverso il pagamento di una quota di partecipazione, la cui entità, annuale comprese eventuali variazioni, sarà determinata con provvedimento della Giunta comunale.
2. La tariffa è forfettaria ed annuale e comprende un viaggio di andata e uno di ritorno ogni giorno e deve essere corrisposta interamente.
3. Nel caso di utilizzo giornaliero parziale (solo andata o solo ritorno), di frequenza non annuale ma limitata a mesi, di assenze e malattie prolungate, di infortuni o di trasferimento in altri Comuni dell'utente, non sono previste riduzioni e le quote dovranno essere integralmente pagate.
4. Il pagamento della quota avviene alternativamente nei seguenti modi:
 - in un'unica soluzione entro il mese di ottobre dell'anno in corso;
 - in due rate di cui la prima entro il mese di ottobre dell'anno in corso e l'altra entro il mese di marzo dell'anno dopo.
5. Qualora l'utente non esegua il pagamento entro i termini stabiliti, gli uffici del Comune invieranno allo stesso un sollecito (con raccomandata A/R, PEC, etc.), con un invito a provvedere al pagamento entro un termine definito, decorso inutilmente il quale si sospenderà il servizio sino al saldo della quota dovuta.

In caso di ulteriore mancato pagamento, si procederà al recupero di quanto dovuto mediante esecuzione forzata e riscossione coattiva ai sensi di legge.

6. Il Comune non accetterà sui mezzi di trasporto, gli utenti che non siano in regola con i pagamenti della retta annuale.
7. Nel rispetto dei principi di cui alla Legge 104 del 05/02/1992 agli alunni diversamente abili, sarà applicata l'esenzione totale dal pagamento della tariffa del trasporto scolastico, previa presentazione di apposita comunicazione con allegata copia della certificazione in corso di validità.

ART. 9 – NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia e applicabili.
2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti circa l'esecuzione e l'applicazione del presente regolamento e che non sia risolvibile in via bonaria e di comune accordo, sarà di competenza esclusiva del foro giudiziale di Verona.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.